REGOLAMENTO (CEE) N. 394/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto concerne le importazioni di taluni formaggi in provenienza dalla Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 169/87 [4], determina nell'allegato II, tra l'altro, contingenti tariffari annui di formaggi che possono essere importati dalla Norvegia;

considerando che, in conformità degli accordi addizionali conclusi tra la Comunità e i paesi dell'AELS a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il contingente tariffario annuo accordato dalla Comunità a favore dei formaggi originari della Norvegia e provenienti da questo stesso paese è aumentato con decorrenza dal 1° marzo 1986; che, per tener conto di questo fatto, il regolamento (CEE) n. 2915/79 è stato modificato; che è opportuno adeguare in conformità l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 778/86 [6];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 il punto r) è sostituito dal testo in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 9.
(5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 21.

ALLEGATO

« r) ex 04.04 E I b) 2	— Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca e un tenore, in peso, della sostanza secca di almeno 56 %, di una maturazione di almeno 3 mesi : — in forme con la crosta, da 8 a 12 kg, — in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (3), — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg (3) ; — Ridder, avente un tenore di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 4 settimane : — in forme con la crosta, da 1 a 2 kg, — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g (3), originari della Norvegia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di : — 1 820 t per il 1986, — 1 920 t per il 1987, — 2 020 t per il 1988.	Norvegia	55,00 »